

ECC. MO CONSIGLIO DI STATO

ORIGINALE

IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO

Per: **ANGELINO ELEONORA** nata a Cesa il 8.9.1973, residente in Aversa, alla via S. Michele, n. 81, c. f. NGLLNR73P48C561P – **ANGELINO MADDALENA** nata a Napoli il 9.11.1983, residente in Giugliano, alla via Raffaele Carelli, n. 3, c. f. NGLMDL83S49F839L – **ANTIGNANI FLORINDA** nata a Pomigliano D'Arco il 30.11.1979, ivi residente, alla via Giovanni Pascoli, n. 41, c. f. NGTFRN79S70G812B – **BAINO DANIELA** nata a Napoli il 28.10.1966, ivi residente al Centro Direzionale Torre Giulia, c. f. BNADNL66R68F839U – **BOMBACE FRANCESCA** nata a Villaricca il 11.3.1984, residente in Giugliano in Campania, alla via Giovanni Prati, n. 23, c. f. BMBFNC84C51G309C – **CAMMISA MARIA** nata a Afragola il 13.2.1980, residente in Cesa, alla via S. Pellico, n. 9, c. f. CMMMRA80B53A064Y – **CICCARELLI MARIA CARMINA** nata a Napoli il 25.8.1983, residente in Giugliano in Campania, alla via Romagnosi, n. 8, c. f. CCCMMR83M65F839K – **CIRILLO PARIS** nato a Napoli il 31.3.1980, residente in Aversa, alla via Michelangelo n. 141, c. f. CRLPRS80C31F839M – **CIRILLO SONIA** nata a Napoli il 31.8.1982, residente in Aversa, alla via Michelangelo n. 141, c. f. CRLSNO82M51F839O – **DELLA VOLPE VINCENZO** nato a Cesa il 14.12.1959, residente in Aversa, alla via Delle Rose, n. 21, c. f. DLLVCN59T14C561Y – **DI LORENZO ALESSANDRA** nata a Napoli il 15.10.1980, domiciliata presso Miele Teresa in Aversa alla via Ligabue n. 25, c. f. DLRLSN80R55F839Z – **DI NARDO GIUSTINA** nata a Mugnano il 6.9.1974, residente in Giugliano, alla via Epitaffio, n. 16, c. f. DNRGTN74P46F799A – **DI RUBBA LAURA CARMEN** nata a Capua il 25.5.1978, residente in Sant'Arpino, alla via Ferruccio Parri, n. 8, c. f. DRBLCR78E65B715M – **DI VINCENZO RACHELE** nata a Arzano il 3.10.1975, ivi residente, alla via Firenze, n. 5, c. f. DVNRHL75R43A455F – **EMENDATO MARIAROSARIA** nata a Aversa il 8.6.1966, residente in Aversa, alla via Delle Viole n. 37, c. f. MNDMRS66H48A512A – **ESPOSITO ROSALIA** nata a Napoli il 3.1.1969, ivi residente, alla p. zza G. D'Annunzio, n. 56, c. f. SPSRLS69A43F839H – **FERRO CONCETTA** nata a Napoli l'1.8.1981, residente in Giugliano In Campania alla via Epitaffio 38/40, c.f. FRRCT81M41F839YM – **GRECO MARILENA** nata a San Daniele del Friuli il 25.5.1983, residente in Sant'Angelo d'Alife, alla via Pietrapalomba s.n.c., c. f. GRCMLN83E65H816C – **GRIECO ANNA** nata a Sant'Arpino il 13.4.1969, residente in Casapulla, alla via Rimembranza, n. 31, c. f. GRCNNA69D53I306N – **MARINO STEFANIA** nata a Napoli il 9.11.1983, residente in Aversa, alla via Dei Glicini, n. 55, c. f. MRNSFN79P61F839A – **MARRANDINO ANTONIETTA** nata a Caserta il 9.9.1977, residente in Cesa, alla via Danubio, n. 22, c. f. MRRNNT77P49B963A – **MARRANDINO MARIA TERESA** nata a Caserta il 10.11.1975, residente in Cesa alla via Campostrino, n. 68, c. f. MRRMTR75S50B963F – **MOLLO ELENA** nata a Alba il 26.11.1981, residente in Diano D'Alba, alla via Tarditti, n. 3, c. f.

MLLLNE81S66A124C – **MONACO ELENA** nata a Santa Maria Capua Vetere il 5.9.1971, ivi residente, alla via Merano, n. 11, c. f. MNCNNA71P45I234C – **OTTAIANO MARIA** nata a Giugliano in Campania il 30.1.1971, ivi residente, alla via Corso Campano, n. 419, c. f. TTMMRA71A70E054P – **PELOSI ANGELA** nata a Napoli il 28.12.1981, residente in Giugliano in Campania, alla via Oasi Sacro Cuore n. 80, c. f. PLSNGL81T68F839Q – **PISANO MARIA** nata a Napoli il 21.5.1963, ivi residente alla via Parmenide n. 8, c. f. PSNMRA63E61F839M – **SCALA DELIA** nata a Torre Annunziata il 28.3.1967, ivi residente, alla via Caravelli, n. 50, c. f. SCLDLE67C68L245K – **SILVESTRI REGINA** nata a Napoli il 16.2.1983, residente in Villaricca, alla via Della Libertà, n. 774/D, c. f. SLVRGN83B56F839M – **TRAVAGLINI LAURA** nata a Napoli il 8.5.1981, ivi residente, alla via Salita Stella, n. 47, c. f. TRVLRA81E48F839E – **VETRELLA AGNESE** nata a Macerata Campania il 21.8.1972, ivi residente, alla via Garibaldi Vico VIII, n. 8, c. f. VTRGNS72M61E784G – **VITOLO ANNUNZIATA** nata a Caserta il 10.9.1976, residente in Trentola Ducenta, alla via Degli Olmi, n. 10, c. f. VTLNNZ76P50B963C, rappresentati e difesi dagli avv. ti Eugenio Carbone c. f. CRBGNE69R01A783M, eugenio.carbone@avvocato.it e Katuscia Verlingieri c.f. VRLKSC70H41A783V, avvkverlingieri@puntopec.it, fax 0824/22019, giuste procure speciali in calce al presente atto e unitamente agli stessi domiciliati in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFISAL.

SI DICHIARA DI VOLER RICEVERE LE COMUNICAZIONI AL N. FAX 0824/22019 O AGLI INDIRIZZI DI PEC SUINDICATI.

- appellanti

Contro: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A - 00153, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla via dei Portoghesi 12.

- appellato

E nei confronti: di tutti i docenti iscritti e utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ad esaurimento valevoli per il triennio 2014/2017 e impugnate con il presente ricorso, e comunque nei confronti di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia, per la quale hanno presentato domanda, sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dai ricorrenti.

- controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
DELL'ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO N. 4602/2015 RESA NEL GIUDIZIO PENDENTE AL N. R.G.
10823/2015, DEPOSITATA IL 26.10.2015, NON NOTIFICATA, AVENTE AD OGGETTO IL RICORSO
PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO DI:**

A) Del decreto del Decreto Ministeriale n. 325 del 3 giugno 2015, avente ad oggetto le

operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ora GAE) 2014-2017 nella parte in cui non consente l'inserimento degli aspiranti docenti ricorrenti quali diplomati magistrali entro il 2001/2002 e nella parte in cui pur rappresentando un aggiornamento delle Graduatoria ad esaurimento, non prevede per loro alcuna possibilità di inserimento e modalità applicativa di presentazione della relativa domanda, impedendone la presentazione on line (cfr. all. 1 fascicolo primo grado);

- B) del Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014, la cui applicazione è richiamata dal d. m. n. 325 del 3.6.2015, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento in contraddizione con la L. n. 143/2004, ivi compresa la Circolare del 30 giugno 2015 nella parte in cui in violazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro vietano l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento ai ricorrenti diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002 (cfr. all. 2 fascicolo primo grado);
- C) della nota ministeriale del 20.5.2015 n. 15457 indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali del Miur con la quale il Dirigente del Dipartimento per il personale scolastico ha dato istruzioni di includere nelle GAE 2014-2017 i soli diplomati magistrali ricorrenti della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 (cfr. all. 3 fascicolo primo grado);
- D) di ogni altro atto provvedimento conseguente connesso, precedente o successivo.

E PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente a consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle GAE, previo riesame della posizione degli stessi e/o comunque per l'accertamento del diritto degli stessi all'inserimento.

FATTO

1. I ricorrenti sono tutti insegnanti precari che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002.

In particolare nel ricorso di primo grado si è rappresentato quanto segue:

ANGELINO ELEONORA è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto N. Iommelli di Aversa a. s. 1989/1990 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia Roma per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **ANGELINO MADDALENA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Paritario Leonardo Da Vinci di Giugliano in

Campania il 14.7.2001 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Napoli, per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **ANTIGNANI FLORINDA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Matilde Serao di Pomigliano D'Arco a.s. 1996/1997 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Napoli per la classe di concorso Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **BAINO DANIELA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale a.s. 1984/1985 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Napoli, per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **BOMBACE FRANCESCA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Paritario Leonardo Da Vinci di Giugliano in Campania il 16.6.2001 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Napoli, per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **CAMMISA MARIA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale a.s. 1996/1997 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Caserta per le classi di concorso Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **MARIA MARINA CICCARELLI** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Paritario Leonardo Da Vinci di Giugliano in Campania il 14.7.2001 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, per tutte le province indicando l'ordine di preferenza, per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia - AAAA, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **CIRILLO PARIS** è un insegnante precario che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Alfieri di Aversa il 30.6.2000 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Caserta, per le classi di

concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **CIRILLO SONIA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Iommelli di Aversa il 30.6.2000 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Caserta per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **DELLA VOLPE VINCENZO** è un insegnante precario che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Alfieri di Aversa il 15.7.1999 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Roma per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **DI LORENZO ALESSANDRA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Iommelli di Aversa il 16.7.1999 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Caserta per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **DI NARDO GIUSEPPINA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Paritario Leonardo Da Vinci di Giugliano in Campania il 29.8.19921 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Napoli per la classe di concorso Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **DI RUBBA LAURA CARMEN** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale S. Pizzi di Capua a.s. 1996/1997 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Caserta per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **DI VINCENZO RACHELE** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrali P. Villari di Napoli il 8.3.1995 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, per tutte le province indicando l'ordine di preferenza, per la classe di concorso Scuola Dell'Infanzia, indicando

quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **EMENDATO MARIAROSARIA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Alfieri di Aversa a.s. 1988/1989 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Roma per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **ESPOSITO ROSALIA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto E. Pimentel Fonseca di Napoli a.s. 1986/1987 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, per tutte le province indicando l'ordine di preferenza, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **FERRO CONCETTA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Margherita di Savoia di Napoli il 14.7.2000 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Napoli per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **GRECO MARILENA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Maria Immacolata di Piedimonte Matese a.s. 2001/2002 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Frosinone, per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **GRIECO ANNA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Iommelli di Aversa a.s. 1986/1987 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Caserta, per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **MARINO STEFANIA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Iommelli di Aversa il 23.7.1998 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Caserta, per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via

cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **MARRANDINO ANTONIETTA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Iommelli di Aversa il 26.7.1995 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Roma, per la classe di concorso Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **MARRANDINO MARIA TERESA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Novelli di Marcianise il 22.7.1995 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia Roma per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **MOLLO ELENA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Leonardo da Vinci di Alba (CN) il 14.7.1999 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Cuneo, per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **MONACO ANNA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale Comunale di S.M. Capua Vetere a. s. 1988/1989 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia di Caserta per la classe di concorso Scuola Dell'Infanzia, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **OTTAIANO MARIA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso Scuola Magistrale S. Marco Evangelista il 4.11.1992 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, per tutte le province indicando l'ordine di preferenza, per la classe di concorso Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **PELOSI ANGELA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'istituto Magistrale C. Levi di Marano il 11.7.2001 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, per tutte le province con specificazione dell'ordine di preferenza, per la classe di concorso Scuola Dell'Infanzia, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e

l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **PISANO MARIA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso il VI Istituto Magistrale Statale di Napoli a.s. 1980/1981 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, per tutte le province con specificazione dell'ordine di preferenza, per la classe di concorso Scuola Dell'Infanzia, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **SCALA DELIA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'Istituto Magistrale A. Galizia di Nocera Inferiore il 6.8.1984 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, per tutte le province con specificazione dell'ordine di preferenza, per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **SILVESTRI REGINA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso la Sezione Scuola Magistrale annessa all'Istituto Scientifico Galilei di Mongragone il 16.2.1983 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, per tutte le province con specificazione dell'ordine di preferenza, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **TRAVAGLINI LAURA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale T. Campanella di Napoli il 10.7.1999 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, per tutte le province con specificazione dell'ordine di preferenza, per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **VETRELLA AGNESE** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'Istituto Magistrale S. Pizzi di Capua il 10.7.1991 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, provincia Roma per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia e Primaria, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato, giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado) **VITOLO ANNUNZIATA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il diploma magistrale presso l'Istituto Magistrale G. N. Novelli di Marcianise il 30.11.2000 ed ha presentato domanda/diffida di inserimento nelle GAE 2014/2017, per tutte le province con specificazione dell'ordine di preferenza, per la classe di concorso Scuola Dell'Infanzia, indicando quale titolo per l'accesso il diploma innanzi indicato,

giusta istanza inviata in via cartacea, ma ciò senza esito positivo. Si confronti la domanda e l'attestazione del titolo di studio. (cfr. all. 4 fascicolo primo grado)

2. L'amministrazione non ha consentito l'iscrizione dei ricorrenti nelle GAE 2014 – 2017, nonostante gli stessi siano in possesso di titolo abilitante, ovvero il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2001.
3. I ricorrenti hanno adito il Tar del Lazio, sede di Roma chiedendo l'annullamento del Decreto Ministeriale n. 325 del 3 giugno 2015, nella parte in cui non consente l'inserimento degli aspiranti docenti ricorrenti quali diplomati magistrali entro il 2001/2002, nemmeno in una fascia aggiuntiva, oltre all'annullamento del Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014, la cui applicazione è richiamata dal d. m. n. 325 del 3.6.2015, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento in contraddizione con la L. n. 143/2004, ivi compresa la Circolare del 30 giugno 2015 nella parte in cui in violazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro vietano l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento ai ricorrenti diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002.
4. In particolare i ricorrenti chiedevano l'annullamento dei decreti ministeriali suindicati, della nota ministeriale del 20.5.2015 n. 15457 e di ogni altro atto provvedimento conseguente connesso, precedente o successivo, contestandone l'illegittimità con quattro motivi e sotto diversi profili quali.
5. Il ricorso di primo grado fa riferimento ai seguenti motivi: 1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI CUI ALL'ART. 3 COST., DEL PRINCIPIO DI ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI DI CUI ALL'ART. 51 COST. - DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DISPARITA' DI TRATTAMENTO – DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A COLORO AI QUALI E' STATO CONSENTITO L'INSERIMENTO IN FASCIA AGGIUNTIVA DOPO LA CHIUSURA DELLE GAE. 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N.

1054 DELLA C.M. 15 LUGLIO 1997, N. 434 IN CORRELAZIONE CON L'ART. 2 DEL D.I. 10 MARZO 1997, VIOLAZIONE DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323 - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA MISURA IN CUI IL TITOLO DI DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE È RICONOSCIUTO TITOLO ABILITANTE PER IL CONCORSO MA NON ANCHE PER L'INSERIMENTO NELLA GAE. 3) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEL DECRETO IMPUGNATO NELLA MISURA IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLE GAE AI DOCENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA MAGISTRALE BENCHÉ: A) LE PREMESSE DEL DECRETO RICHIAMINO IL D.LGS. 16 APRILE 1994, N. 297 CHE RICONOSCE LA NATURA ABILITANTE EX LEGE DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002; B) L'ALLEGATO 2 DEL D. M. 235 DELL'1.4.2014, LA CUI APPLICAZIONE È RICHIAMATA DALL'ART. 5 DEL D.M. 325 DEL 3.6.2015, CHE INDIVIDUA, QUALE TITOLO ABILITANTE DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA, IL CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONE/TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO COMUNQUE POSSEDUTO E RICONOSCIUTO VALIDO PER L'AMMISSIONE ALLA MEDESIMA CLASSE DI CONCORSO O AL MEDESIMO POSTO, PER CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PERMANENTE. 4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 36/2005 NONCHÈ DEGLI ARTICOLI 3, 35 E 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 35 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

6. In merito alla misura cautelare i ricorrenti con il ricorso del 28.8.2015 e notificato in pari data, avanzavano richiesta di misura cautelare anche con provvedimento monocratico inaudita altera parte, alla luce del *fumus boni iuris* del ricorso e dal *periculum in mora* derivante dall'imminente l'espletamento della procedura delle assunzioni, tanto da essere stati attuali i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari anche monocratiche. Si richiama l'applicazione dei recentissimi decreti cautelari monocratici del Consiglio di Stato n. 3421, 3423, 3424, 3426 del 27 agosto 2015, che hanno ritenuto sussistente il

pericolo di pregiudizio grave e irreparabile per situazioni identiche.

7. Con il ricorso di primo grado i ricorrenti in via istruttoria hanno avanzato istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, atteso che la notificazione del ricorso nei modi ordinari ai soggetti potenzialmente lesi dall'inserimento dei ricorrenti sarebbe risultata particolarmente difficile, se non impossibile.
8. Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistendo al ricorso di primo grado.
9. Alla camera di consiglio del 22.10.2015 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della misura cautelare ed in particolare la difesa dei ricorrenti, ha sollecitato il Tar adito ad adottare la misura cautelare ritenuta più opportuna e compatibile con la propria giurisdizione. La difesa di parte ricorrente ha insistito per l'ammissione del mezzo istruttorio della notifica per pubblici proclami.
10. All'esito dell'udienza camerale del 22.10.2015, il Tar adito ha respinto l'istanza cautelare mediante l'ordinanza gravata, con la seguente motivazione: *"Rilevato che, con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n.325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati. Considerato che, peraltro, per quanto attiene alla richiesta di inserimento nelle G.A.E. con riserva sussiste, per consolidato orientamento della sezione nella materia, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito. Considerato che, pertanto, allo stato, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare ... omissis ... respinge l'istanza cautelare".*

Avverso tale ordinanza che ha rigettato l'istanza cautelare i ricorrenti propongono appello per i seguenti motivi.

DIRITTO

ERROREITA' DELL'APPELLATA ORDINANZA: SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE – ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETA', CARENZA DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E

FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 55 C.P.A. - OMESSA PRONUNCIA – COMMA 13 E INVOCAZIONE DEI MOTIVI DEL RICORSO DI PRIMO GRADO DA INTENDERSI QUALI MOTIVI DI GRAVAME.

1. L'ordinanza oggetto di gravame ha illegittimamente declinato la propria giurisdizione in merito all'applicazione di un provvedimento cautelare, ritenendo sussistente il difetto di giurisdizione per la specifica misura cautelare dell'inserimento con riserva nella GAE e ciò in contrasto con l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato, circa la sussistenza del giurisdizione del G.A., in materia di graduatorie ad esaurimento, sia per quanto riguarda le decisioni di merito, che per quelle di natura interinale. In particolare il Collegio di primo grado da una parte ha ritenuto di non avere la giurisdizione per l'inserimento con riserva nelle graduatoria e dall'altra ha ritenuto di non concedere altra tipologia di provvedimento interinale, nonostante la richiesta formulata dai ricorrenti di concessione di provvedimento cautelare ritenuto più opportuno per la tutela della posizione soggettiva dei ricorrenti.

La decisione gravata è erronea in quanto il decreto ministeriale n. 325/2015, così come il n. 235 del 2014, disciplinano il procedimento per l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per gli anni 2014 – 2017, prevedendo in particolare che gli interessati possono presentare domanda al fine della permanenza e/o aggiornamento del punteggio con cui sono stati inseriti in graduatoria, senza contemplare l'inserimento ex novo, quanto meno in una fascia aggiuntiva, per coloro che, come i ricorrenti, sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002, ovvero in data antecedente alla chiusura delle graduatorie, e illegittimamente non considerato validato in precedenza, per fatto imputabile esclusivamente all'amministrazione. In particolare, nel giudizio di primo grado, i ricorrenti, dopo aver premesso di aver richiesto mediante domanda cartacea l'inserimento ex novo nelle graduatorie e di non essere stati inseriti nelle GAE 2014/2017, hanno chiesto l'annullamento del d. m. 325/2015 e di quello antecedente in quanto richiamato da quest'ultimo, e ciò alla luce della lesione subita con l'applicazione degli stessi. Tali atti oggetto di gravame non concernono dunque l'attribuzione del punteggio per la

collocazione in una graduatoria in cui si è già inseriti, ma si riferiscono al procedimento finalizzato alla permanenza e/o aggiornamento delle graduatorie come regolato dai citati decreti ministeriali.

Oggetto del giudizio non è l'accertamento della "giusta posizione o collocazione" degli insegnanti" nelle graduatorie che li riguardano", rispetto a cui è propriamente affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ma la regolazione e l'applicazione del procedimento previsto per l'aggiornamento delle graduatorie con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli interessati, tanto da sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo. Invero, il Consiglio di Stato ha chiarito che quando oggetto del giudizio non è la giusta collocazione in graduatoria in base ai requisiti posseduti, ma la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria" che sia conformata in un senso ritenuto lesivo (Cons. Stato, Sez. VI: 12 marzo 2012, n. 1406; 2 aprile 2012, n. 1953) considerato che, per la definizione di tale regola, si esercita un'attività amministrativa discrezionale con contrapposte situazioni di interesse legittimo per gli interessati, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo. (Consiglio di Stato Sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3658 – Consiglio di Stato VI n. 4565, 30 luglio 2015)

Chiarito che il giudizio di primo grado ha ad oggetto la regola ordinatoria posta alla base dell'ingresso nelle GAE, con susseguente giurisdizione del G. A. è evidente che quest'ultimo è tenuto a pronunciarsi anche sulla misura interinale, disponendo l'inserimento in graduatoria con riserva, o comunque adottando quella ritenuta più opportuna, quale potrebbe essere stata la fissazione dell'udienza di discussione per la sollecita definizione del giudizio nel merito.

2. Del resto la decisione del Tar è manifestamente illogica e contraddittoria, in quanto da una parte ha ritenuto sussistente la propria competenza e giurisdizione, rimandando alla fissazione del merito per la decisione della controversia, tenuto conto dell'annullamento con sentenza passata in giudicato del d.m. 235/2014, richiamato dal d.m. 325/2015, e dall'altra ha declinato di non poter disporre la misura cautelare in quanto di competenza del G.O.

3. Posto che il Collegio di primo grado ha ritenuto la propria competenza e giurisdizione è evidente che l'ordinanza gravata si pone anche in violazione dell'art. 55 comma 13 c.p.a. alla luce del quale il giudice adito, qualora si ritiene competente può adottare i provvedimenti cautelari necessari alla tutela dei ricorrenti. Ne deriva che il Tar, accertata la propria competenza e giurisdizione, era tenuto a disporre la misura cautelare più idonea a garantire la tutela effettiva della posizione dei ricorrenti.

Circa l'illegittimità dell'ordinanza gravata, si richiama e invoca l'orientamento costante del Supremo Consesso, che in più occasioni ha riformato i provvedimenti cautelari del Tar che hanno rigettato la richiesta di misura cautelare dell'inserimento con riserva, alla luce dell'asserito difetto di giurisdizione del G. A. Si confronti l'ordinanza della VI sezione n. 4713/2015, resa in sede di appello cautelare, che per una fattispecie identica a quella dei ricorrenti ha riformato l'ordinanza di rigetto della misura interinale per difetto di giurisdizione, disponendo per l'effetto l'inserimento con riserva nelle GAE. Si confronti anche il decreto cautelare della VI sezione n. 3421/2015 che ha disposto l'inserimento con riserva dei ricorrenti, trovando poi conferma nell'ordinanza 3901/2015.

4. L'ordinanza gravata deve ritenersi viziata per l'omessa pronuncia sulla richiesta, reiterata all'udienza camerale, di altra forma di misura cautelare, distinta dall'inserimento in graduatoria con riserva, ma comunque idonea a garantire una tutela effettiva della posizione dei ricorrenti, quale ad esempio la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Alla luce di quanto chiarito l'ordinanza gravata dovrà essere riformata e per l'effetto dovrà essere disposta la misura cautelare dell'inserimento con riserva dei ricorrenti, o comunque quella ritenuta più idonea a salvaguardare la posizione soggettiva dei ricorrenti.

FONDATEZZA DEL RICORSO DI PRIMO GRADO E REITERO DEI MOTIVI AVANZATI CON LO STESSO.

Dall'accoglimento del primo motivo di appello discende la necessità di valutare il *fumus boni iuris* alla luce dei motivi avanzati con il ricorso di primo grado che di

seguito si trascrivono.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI CUI ALL'ART. 3 COST., DEL PRINCIPIO DI ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI DI CUI ALL'ART. 51 COST. - DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DISPARITA' DI TRATTAMENTO – DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A COLORO AI QUALI E' STATO CONSENTITO L'INSERIMENTO IN FASCIA AGGIUNTIVA DOPO LA CHIUSURA DELLE GAE.

La posizione dei ricorrenti è certamente equiparabile a quella dei docenti destinatari del parere del Consiglio di Stato, formalizzato con il d.p.r. del 25 marzo 2014, atteso che anche questi ultimi avevano impugnato la non corretta valutazione del diploma magistrale quale titolo abilitante. Allo stesso modo i ricorrenti con il presente ricorso contestano l'errata valutazione del diploma posseduto quale titolo abilitante, atteso che lo stesso, seppure è considerato titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento, dall'altra parte, in modo del tutto irrazionale, discriminatorio e comunque illegittimo, non è considerato titolo valido per l'inserimento nelle GAE, quanto meno in una fascia aggiuntiva, come invece si è fatto per i destinatari delle eccezioni di cui al d.l. n. 216 del 29.12.2011, convertito con la legge n. 14 del 24.2.2012. I ricorrenti, così come i docenti di cui al d.p.r. del 25.3.2014, reclamano il diritto al pieno riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, atteso che l'utilizzo dello stesso soltanto ai fini dei concorsi, e non anche per l'iscrizione in GAE, ha l'effetto di vanificare nella sostanza quanto sancito dal Supremo Consesso, impedendo di fatto ai possessori di tali diplomi di beneficiare degli stessi.

Pertanto, seppure le GAE sono divenute chiuse, salvo per alcune categorie di docenti, per effetto del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 e del d.l. n. 216 del 29.12.2011, è evidente che tali norme sono discriminatorie nella parte in cui, consentono l'iscrizione in una fascia aggiuntiva, di coloro, che hanno conseguito l'abilitazione dopo avere frequentato specifici corsi, e non anche dei ricorrenti.

I ricorrenti versano nella stessa situazione delle categorie contemplate dal legislatore,

per le quali è stata consentito l'inserimento in quarta fascia, in quanto la legge si riferisce a soggetti che hanno raggiunto l'abilitazione all'insegnamento in prossimità o poco dopo l'avvenuta chiusura della GAE e che sarebbero rimasti ingiustamente fuori dalle stesse, nonostante il titolo abilitante conseguito. Allo stesso modo i ricorrenti posseggono un titolo da prima della chiusura delle GAE, ma il cui valore abilitante è stato riconosciuto nel 2014 con il susseguente illegittimo e discriminatorio impedimento all'inserimento nelle graduatorie. **Se la ratio della quarta fascia è quella di inserire una disciplina transitoria per coloro che in prossimità della chiusura hanno conseguito l'abilitazione è evidente che l'inserimento nella stessa va esteso ai ricorrenti, ai quali deve applicarsi la disciplina transitoria, in quanto gli stessi possedevano il titolo abilitante già in tale data, titolo che a causa dell'operato illegittimo dell'amministrazione non è stato ritenuto abilitante.**

Il legislatore ha previsto l'inserimento in quarta fascia per coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito dei seguenti percorsi formativi: 1) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID); 2) il secondo e terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; 3) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

Ritenuto che il percorso formativo seguito dai ricorrenti (diploma magistrale ante 2001/2002) è stato considerato a tutti gli effetti abilitante, alla pari di quelli seguiti dalle categorie indicate dal d.l. n. 216 del 29.12.2011, è evidente che agli stessi deve essere consentita l'iscrizione nelle GAE, anche in una fascia aggiuntiva, e ciò al fine di evitare una discriminazione e disparità di trattamento in danno degli stessi.

Invero, se l'intento del legislatore con il d.l. 216 del 29.12.2011 è stato quello di salvaguardare coloro che sarebbero stati ingiustamente pregiudicati dalla chiusura delle GAE, in quanto iscritti a percorsi formativi avviati dal MIUR e con efficacia riconosciuta per legge, ma terminati dopo la chiusura delle GAE, è evidente che la normativa di settore, considerata nel complesso, deve essere interpretata ed

applicata nel senso di consentire l'iscrizione ex novo, ogni qualvolta si è dinanzi a soggetti ai quali si è consentito di partecipare a percorsi formativi, istituiti dallo stesso Ministero, ma il cui valore abilitante è stato riconosciuto per errore dell'amministrazione soltanto nel 2014.

Diversamente, opinando si consentirebbe una grave discriminazione nei confronti di coloro che sono stati indotti dall'amministrazione stessa a partecipare a nuovi percorsi formativi, ma la cui efficacia viene gravemente pregiudicata mediante la preclusione all'iscrizione nelle GAE. Si rende necessaria un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di settore, al fine di evitare la discriminazione dei ricorrenti, che si realizza soprattutto rispetto a chi con il d. l. n. 216 del 29.12.2011 è stato rimesso in termini grazie all'introduzione della quarta fascia.

E' evidente che vi è una grave lacuna nell'attuale normativa, in quanto non è disciplinato l'inserimento in GAE di coloro che hanno frequentato corsi istituiti e comunque terminati dopo il d. l. n. 216 del 29.12.2011, la cui posizione dovrà essere regolamentata necessariamente facendo riferimento ai principi generali dettati dall'ordinamento giuridico, in materia di accesso all'insegnamento e più in generale al mondo del lavoro, oltre che tenendo conto della normativa di settore nel suo complesso e dei principi di non discriminazione, buona fede e correttezza e del legittimo affidamento. Nemmeno si può ritenere che la posizione dei ricorrenti sia disciplinata dalle norme di chiusura delle graduatorie, in quanto l'evoluzione normativa (si veda in ultimo il d.l. n. 216 29.12.2011) ci ha insegnato che il legislatore ha inteso da una parte chiudere le GAE, "rendendole ad esaurimento", ma dall'altra ha altresì voluto salvaguardare coloro che hanno fatto affidamento in percorsi formativi, istituiti dopo tale chiusura, e che sarebbero stati ingiustamente lesi dal mancato inserimento.

E' indubbio che qualora l'amministrazione avesse riconosciuto già dall'a.s. 2001/2002 il valore abilitante del diploma posseduto dai ricorrenti, il legislatore avrebbe certamente dovuto consentire l'iscrizione, anche per il tramite di una fascia aggiuntiva, ai possessori dei titoli de quibus, atteso che gli stessi versano nella stessa

situazione delle categorie contemplate dal legislatore per le quali è stato consentito l'inserimento, in ultimo in quarta fascia con il d.l. 29.12.2011, avendo i ricorrenti, al pari dei soggetti contemplati dal decreto legge, raggiunto l'abilitazione all'insegnamento mediante percorsi formativi istituiti dal MIUR, riconosciuti dal legislatore, ma che per errore dell'amministrazione sono stati considerati abilitanti solo nel 2014.

Qualora l'amministrazione avesse correttamente operato, i ricorrenti già da prima della chiusura delle GAE avrebbero potuto iscriversi nelle stesse, cosa che gli è stata illegittimamente impedita e che gli dovrà essere consentita all'attualità di modo da evitare la discriminazione e l'illegittima esclusione degli stessi.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054 DELLA C.M. 15 LUGLIO 1997, N. 434 IN CORRELAZIONE CON L'ART. 2 DEL D.I. 10 MARZO 1997, VIOLAZIONE DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323 - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA MISURA IN CUI IL TITOLO DI DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE È RICONOSCIUTO TITOLO ABILITANTE PER IL CONCORSO MA NON ANCHE PER L'INSERIMENTO NELLA GAE.

Va da subito chiarito che, per effetto dei principi sanciti dal Supremo Consesso e formalizzati nel d.p.r. 25 marzo 2014, non solo deve riconoscersi il valore di titolo abilitante al diploma magistrale, ma al contempo deve ritenersi sussistente ad oggi il diritto dei ricorrenti all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, atteso che diversamente opinando si renderebbe priva di effetti l'equiparazione sancita dal Supremo Consesso, mediante atti, che solo apparentemente riconoscerebbero il valore abilitante al titolo de quo. Invero, considerare il titolo de quo come abilitante, senza garantire l'accesso alle graduatorie ad esaurimento equivale a svilire quanto riconosciuto dal Consiglio di Stato, ledendo ingiustificatamente la posizione dei ricorrenti.

Ciò posto si evidenzia quanto segue.

I ricorrenti sono docenti precario aspiranti alle supplenze annuali in virtù del titolo abilitante nelle classi dell'infanzia e primaria, consistente nel diploma di magistrale,

conseguito rispettivamente entro l'a.s. 2001/2002. L'esclusione dalle GAE 2014 – 2017 ed il decreto di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, sono illegittimi in quanto non è consentito ai ricorrenti di poter essere inseriti, in quanto non sono previsti nuovi inserimenti ma soltanto, appunto gli aggiornamenti per coloro che sono stati già iscritti. Tenuto conto del riconoscimento di titolo abilitante al diploma di magistrale avvenuto con il d.p.r. Del 25.3.2014, deve ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti a chiedere l'iscrizione nelle GAE, e ciò in quanto gli stessi sono stati impossibilitati ad iscriversi in precedenza, a causa dell'illegittimo operato dell'amministrazione, che per anni ha ingiustamente ed ingiustificatamente impedito detta iscrizione. Quanto al diritto dei ricorrenti di chiedere all'attualità l'iscrizione, in graduatorie divenute per legge chiuse perché divenute ad esaurimento, è evidente che gli atti gravati sono illegittimi, nella parte in cui non parificano ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. Abilitazione magistrale. Le disposizioni sono affette da evidente eccesso di potere, in quanto contrastanti con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. I ricorrenti, pur avendo conseguito il diploma di magistrale entro l'a.s. 2001/2002 non hanno potuto iscriversi nelle graduatorie permanenti prima e ad esaurimento poi, in quanto le procedure di inserimento e aggiornamento susseguitesesi negli anni non consentivano l'iscrizione nelle graduatorie alla luce di detto titolo.

Le graduatorie ad esaurimento, già permanenti, sono uno dei due canali attraverso i quali è possibile ottenere posti di docenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la cui

disciplina si è modificata negli anni.

In particolar modo si sono susseguite le seguenti procedure di inserimento e di aggiornamento nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento, che non hanno consentito l'iscrizione ai titolari di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002:

1. d.l. 28 agosto 2000, n. 240 convertito in l. 27 ottobre 2000, n. 306 di prolungamento del termine per l'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale docente.
2. D. l. 3 luglio 2001, n. 255 convertito in legge 20 agosto 2001, n. 333 che ha istituito due scaglioni, disciplinando l'inserimento per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002, nonché a regime per l'anno scolastico 2002 – 2003.
3. Decreto direttoriale 12 febbraio 2002 relativo a "Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo" per l'anno scolastico 2002 – 2003.
4. Decreto dirigenziale 17 aprile 2003 recante "Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo" al cui articolo 1 comma 4.
5. D. l. 7 aprile 2004, n. 97 convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143 che all'art. 1 consentiva l'integrazione dell'ultimo scaglione ovvero terza fascia per l'anno scolastico 2004-2005, stabilendo la cadenza di aggiornamento delle graduatorie per mezzo di un decreto dirigenziale. L'art. 1 è stato poi modificato dall'art. 9, comma 20 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, nel senso che a partire dall'anno scolastico 2011 – 2012 non è più consentita l'integrazione, ma solo l'aggiornamento delle **graduatorie permanenti** nel frattempo divenute ad esaurimento con l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Decreto dirigenziale 21 aprile 2004 recante nuovamente "Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo" ed il cui articolo 1 al comma 13 stabiliva.
7. Decreto dirigenziale 31 marzo 2005, pure esso basato sul d.l. n. 97/2004 e che stabiliva l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni

scolastici 2005-2006 e 2006-2007.

8. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'art. 1, comma 605 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed al comma 607 ha stabilito la possibilità di integrazione ed aggiornamento delle ridette graduatorie.

9. D.M. 16 marzo 2007 di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento il cui articolo 1, comma 11 consentiva l'inserimento per coloro che non vi fossero inseriti ed avessero maturato i requisiti di cui al successivo articolo 3.

10. D. l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 che al noto articolo 64 ha dettato disposizioni in materia di organizzazione e personale scolastico.

11. D.l. 1° settembre 2008, n. 137 convertito in legge 30 ottobre 2008, n. 169 che all'art. 5 bis dispone l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per alcune categorie di personale docente.

12. D.l. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante all'art. 36 la proroga del termine per l'integrazione delle graduatorie e la sanatoria di quanti avevano conseguito l'abilitazione ex D.M. n. 85/2005, maturando il requisito del servizio entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al corso abilitante;

13. D.M. 8 aprile 2009, n. 42, recante integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, a valere per il triennio 2009 – 2011.

14. D. M. 44 del 12 maggio 2011 è stato riaperto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. D.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 che all'art. 9, comma 20 che ha stabilito che l'aggiornamento delle graduatorie è effettuato con cadenza triennale.

15. D.l. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 che all'art. 14 commi 2 ter e 2 quater, nel ribadire la chiusura a nuovi inserimenti nelle prime tre fasce delle graduatorie ad esaurimento ha istituito una fascia aggiuntiva il cui inserimento è effettuato dall'a.s. 2012-2013.

16. D.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante la legge di semplificazione annuale.

17. D. M. 235 del 1.4.2014 che non consente l'iscrizione dei ricorrenti, ma solo l'aggiornamento;

18. D. M. 325 del 3.6.2015, che non consente l'iscrizione dei ricorrenti, ma solo l'aggiornamento.

Il quadro normativo suindicato non individuava il diploma di magistrale quale titolo abilitante per iscriversi nelle graduatorie prima permanenti e poi ad esaurimento.

L'evoluzione normativa ha trasformato le graduatorie, originariamente permanenti, in graduatorie ad esaurimento per non incrementare il precariato della scuola con il noto articolo 1, comma 605 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, aprendo tuttavia un primo varco nelle GAE mediante la previsione che potessero inserirvisi quanti avevano iniziato le SSIS nell'a.a. 2008/2009.

Successivamente tali Scuole di Specializzazione sono state sospese da quell'anno in poi, mentre con il D.M. n. 44 del 2011 **sono state recuperate altre categorie di personale scolastico pretermesso dal legislatore, ai fini dell'inserimento nelle GAE, mentre i diplomati magistrali dell'a.s. 2001/2002 hanno continuato ad essere stati illegittimamente dimenticati.**

Successivamente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 5 giugno 2013 ha chiarito che è illegittimo il decreto ministeriale, che non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001 - 2002 la c.d. abilitazione magistrale. Secondo il Supremo Collegio, una disposizione in tal senso è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l.

16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

Al contempo va evidenziato che soltanto, a seguito dell'emissione parere del Consiglio di Stato, formalizzato con il d.P.R. 25 marzo 2014, i diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono stati individuati come titoli abilitanti all'insegnamento, tanto che prima di tale momento ai ricorrenti è stato impedito di iscriversi nelle graduatorie permanenti poi divenute ad esaurimento, c. d. GAE.

Rilevato che i ricorrenti hanno conseguito il diploma entro l'a.s. 2001/2002, è evidente che gli stessi sono stati, da sempre in possesso, di un titolo idoneo per l'iscrizione nelle graduatorie c. d. permanenti, la cui efficacia abilitante, pur essendo stata stata riconosciuta per la prima volta con il d.p.r. del 25 marzo 2014, dovrà essere estesa anche ai ricorrenti.

Circa il diritto dei possessori di diploma magistrale ad essere inseriti, all'attualità nelle graduatorie ad esaurimento, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015 ha chiarito: "... omissis ... gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Ed ancora il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza del 27.7.2015 n.

3675/2015 ha ribadito: "... Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, ovvero nella medesima fascia in cui l'attuale appellante avrebbe dovuto essere inserita qualora il titolo abilitante fosse stato riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però ingiustificatamente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi (e non anche ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato) ... omissis ...

E proprio alla luce di quanto sopra i ricorrenti hanno fatto domanda di inserimento nelle GAE 2014 – 2017, precluso in precedenza illegittimamente dall'Amministrazione. Tenuto conto del riconoscimento di titolo abilitante al diploma di magistrale avvenuto con il d.p.r. Del 25.3.2014, deve ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti a chiedere l'iscrizione nelle GAE, e ciò in quanto gli stessi sono stati impossibilitati ad iscriversi in precedenza, a causa dell'illegittimo operato dell'amministrazione, che per anni ha ingiustamente ed ingiustificatamente impedito detta iscrizione..

Quanto al diritto dei ricorrenti di chiedere all'attualità l'iscrizione, in graduatorie divenute per legge chiuse perché divenute ad esaurimento, è evidente che gli atti gravati sono illegittimi, nella parte in cui non parificano ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. Abilitazione magistrale. Le disposizioni sono affette da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di

studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.

Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Alla luce di quanto sopra il mancato inserimento della ricorrente nelle GAE è chiaramente illegittimo, atteso che tale provvedimento contrasta, oltre che vanifica quanto disposto dal Consiglio di Stato. Posto che il diploma magistrale deve essere considerato, in forza di norme primarie oltre che secondarie, quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, è evidente che l'esclusione dei ricorrenti e gli atti gravati, devono ritenersi illegittimi nella parte in cui non prevedono l'inserimento degli stessi nelle GAE, quanto meno in un fascia aggiuntiva.

Inoltre la posizione dei ricorrenti è assimilabile ai congelati SSIS, ai quali il decreto del MIUR 27 giugno 2013, n. 572/2013, nel dettare le condizioni per l'inserimento in G.A.E., che limitava l'iscrizione dei docenti che erano iscritti, nell'anno accademico 2007/2008, alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario, soltanto a coloro che «erano presenti, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento alla data di pubblicazione definitiva delle medesime. In merito agli iscritti alle SSIS è stato poi riconosciuta l'illegittimità della limitazione all'iscrizione alle GAE operata con decreto del Ministero dell'Istruzione. (Tar del Lazio sentenza n. 5912/2014).

Orbene, la procedura indetta dopo la decisione del Supremo Consesso in materia di GAE è proprio quella inerente il periodo 2014/2017, che certamente deve includere tra i titoli abilitanti il diploma di magistrale, titolo che potrà essere valutato positivamente, soltanto consentendo l'inserimento di coloro che ne sono in possesso e che illegittimamente non erano stati precedentemente inseriti.

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEL DECRETO IMPUGNATO NELLA MISURA IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLE GAE AI DOCENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA MAGISTRALE BENCHÉ: A) LE PREMESSE DEL DECRETO RICHIAMINO IL D.LGS. 16 APRILE 1994, N. 297 CHE RICONOSCE LA NATURA ABILITANTE EX LEGE DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002; B) L'ALLEGATO 2 DEL D. M. 235 DELL'1.4.2014, LA CUI APPLICAZIONE È RICHIAMATA DALL'ART. 5 DEL D.M. 325 DEL 3.6.2015, CHE INDIVIDUA, QUALE TITOLO ABILITANTE DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA, IL CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONE/TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO COMUNQUE POSSEDUTO E RICONOSCIUTO VALIDO PER L'AMMISSIONE ALLA MEDESIMA CLASSE DI CONCORSO O AL MEDESIMO POSTO, PER CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PERMANENTE.

D'altra parte gli atti gravati appaiono ancor più illegittimi, alla luce del fatto che da una parte il Testo Unico dell'istruzione ha riconosciuto il valore abilitante ai titoli de quibus, tuttavia dall'altra parte l'amministrazione non ne ha attualizzato gli effetti, in sede di individuazione dei requisiti per poter procedere alla domanda di aggiornamento delle GAE, determinando così grave illogicità e contraddittorietà degli atti impugnati.

Se da una parte si è inteso dare attuazione al d.p.r. Del 25.3.2014, riconoscendo il valore abilitante al titolo in questione, dall'altra parte deve essere consentito ai titolari dello stesso di beneficiarne a pieno degli effetti, tanto che di conseguenze l'amministrazione avrebbe dovuto regolamentare specificatamente la posizione dei soggetti in questione, consentendo loro l'iscrizione nelle GAE, e ciò in quanto diversamente opinando si rende priva di effetti l'equiparazione sancita dal Supremo Consesso, mediante atti, che solo apparentemente hanno riconosciuto il valore abilitante al titolo de quo, tanto da doversi ritenere manifestamente illogici, contraddittori e comunque illegittimi.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 36/2005 NONCHÈ DEGLI ARTICOLI 3, 35 E 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 35 COMMA 3 DEL D.LGS. N.

165 DEL 2001 DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

L'operato dell'amministrazione è illegittimo, anche alla luce del fatto che in situazioni aventi lo stesso fine, ovvero l'immissione di docenti nei ruoli della scuola italiana si è riconosciuto il titolo abilitante per il concorso ma non per le GAE. Infatti risulta dall'ultimo bando per l'accesso a posti di docente nelle scuole, tra cui la primaria, che vi potevano partecipare anche i docenti muniti di diploma magistrale conseguito nell'a.s. 2001/2002.

Gli atti impugnati violano la direttiva n. 36/2005 CEE e gli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost. in quanto la professione di insegnante è professione regolamentata ai sensi della predetta direttiva, la quale non giustifica la diversificazione tra i vari titoli che consentono l'accesso all'insegnamento. Gli atti impugnati violano pure le norme della Comunità Europea in tema di professioni regolamentate, condannando gli insegnanti, abilitati e professionalmente qualificati ad uno stato di precariato permanente senza possibilità di sviluppo e riconoscimento professionale. Gli atti impugnati violano i dd. mm. n. 27 del 1997 e n. 56 del 2009, nonché dell'art. 33 Cost., in quanto qualsiasi titolo di studio considerato valido per l'insegnamento dovrebbe considerarsi idoneo all'insegnamento stesso e, quindi, abilitato all'accesso alle graduatorie ad esaurimento.

L'esclusione della ricorrente rappresenta un'ingiustizia manifesta oltre che una decisione e irragionevole, in considerazione del fatto che in precedenza la stessa non ha avuto la possibilità di iscriversi, in quanto preclusole dalla normativa di settore, e ad oggi, nonostante il titolo abilitante riconosciuto dall'Adunanza Plenaria, si vorrebbe ancora una volta precluderle detta iscrizione. Alla luce di quanto sopra gli atti impugnati, previa sospensione cautelare, dovranno essere dichiarati illegittimi e per l'effetto annullati, con susseguente collocamento delle ricorrenti nelle GAE 2014/2017, o comunque con l'accertamento del diritto degli stessi al collocamento, in dette graduatorie.

IN ORDINE ALLA RICHIESTA MISURA CAUTELARE CON RICHIESTA DI

PROVVEDIMENTO MONOCRATICO INAUDITA ALTERA PARTE

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso. In merito al *periculum in mora* si osserva che la misura cautelare richiesta è insita nell'interesse dei ricorrenti, atteso che è in corso l'espletamento della c. d. fase C) contemplata dalla legge 107/2015 e tesa alle assunzioni a tempo indeterminato.

Va evidenziato che il MIUR, all'esito dell'incontro con le OO.SS. del 18.11.2015, ha comunicato la fase C) così come espletata non ha permesso la copertura di tutti i posti di lavoro, che con tale procedura si era invece previsto di coprire, tanto da risultare dei posti vacanti, che dovranno essere assegnati attingendo dalle graduatorie ad esaurimento. Invero, come stabilito dalla normativa di settore, ai fini delle supplenze annuali il MIUR è tenuto ad attingere dalle graduatorie ad esaurimento. Circa la necessità di dover fare ricorso alle supplenze si confronti la documentazione in allegato. (cfr. all. C)

Ne deriva che anche qualora nelle more della notifica del presente ricorso la fase dovesse essere terminata, è evidente che i ricorrenti hanno comunque interesse all'inserimento nelle GAE in quanto le stesse verranno sicuramente utilizzate per la copertura dei posti vacanti e non coperti con il piano di assunzione straordinario ex legge 107/2015.

Devono ritenersi attuali i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche. Infatti in mancanza della misura cautelare monocratica si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile, prima che gli stessi abbiano la possibilità di sottoporre l'istanza cautelare alla cognizione del collegio, tanto da essere necessario l'inserimento in via provvisoria dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini della partecipazione alle procedure di assunzioni prossimo all'avvio, e ciò al fine di evitarne l'ingiustificata ed illegittima esclusione. In ogni caso, solo la sospensione dei provvedimenti adottati e l'adozione di ulteriori misure cautelari che consentano ai ricorrenti l'inserimento nelle graduatorie, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio,

permetterebbero dunque di salvaguardare le posizioni soggettive dei ricorrenti. **Per posizioni identiche si confronti in ultimo l'ordinanza della VI sezione n. 4713/2015 del 13.10.2015**, così come i decreti cautelari monocratici del Consiglio di Stato n. 3421, 3423, 3424, 3426 del 27 agosto 2015, che hanno ritenuto sussistente il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile.

Va aggiunto che la concessione della misura cautelare fino all'esito della decisione nel merito del presente ricorso non comporterà alcun pregiudizio del pubblico interesse, in quanto tesa a consentire l'esatta individuazione dei docenti più meritevoli e ciò nell'interesse non solo del privato, ma anche del corretto svolgimento della procedura concorsuale, teso alla salvaguardia dell'Interesse Generale del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

Tutto quanto innanzi premesso e ritenuto i ricorrenti come ut supra rappresenti e difesi

concludono

- affinché l'Ecc. Mo Consiglio di Stato, per le motivazioni sopra esposte in fatto ed in diritto:

1. **in via d'urgenza**, voglia l'Ill.mo sig. Presidente del Consiglio di Stato adottare con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti quale, ad esempio la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla pronuncia del Collegio, con l'inserimento degli stessi seppure con riserva/in via provvisoria nelle GAE 2014/2017 per le quali hanno fatto domanda.
2. **Nel merito**, annullare l'ordinanza del Tar del Lazio n. 4602/2015 resa nel giudizio pendente al n. r.g. 10823/2015, depositata il 26.10.2015, non notificata, disponendo la misura cautelare più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale ad esempio la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e l'inserimento con riserva e/o in via provvisoria nelle GAE 2014/2017. In ogni caso adottare i provvedimenti più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della

ricorrente.

3. **Il tutto** con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore degli avvocati che si dichiarano antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

In relazione ai provvedimenti impugnati, con riferimento alle GAE delle province per le quali i ricorrenti hanno fatto richiesta di inserimento, la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, se non impossibile. Pertanto, sussistendone i presupposti si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica con pubblicazione, del ricorso e dell'ordinanza nel testo integrale sul sito web dell'amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrenti, l'indicazione dell'amministrazione intimata, dei controninteressati, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, e quanto altro necessario.

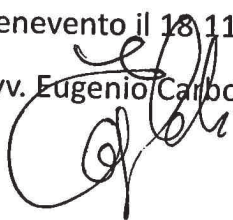
In ordine alla disciplina delle spese di giustizia ex D. P. R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente è indeterminato e che non è soggetto a contributo unificato, trattandosi di appello cautelare.

In allegato:

- A) Copia autentica ordinanza;
- B) copia fascicolo di primo grado;
- C) documentazione attestante la mancata copertura dei posti vacanti.

Benevento il 18.11.2015

avv. Eugenio Carbone



avv. Katiúscia Verlingieri



PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFSAL.

Benevento il 18/11/15

Eugenio Carbone
e
Katiuscia Verlingieri

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio - sede di Roma - sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFSAL.

Benevento il 18/11/15

Maddalena Verlingieri
i sottoscrittore
avv. Cap. Luca

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFSAL.

Benevento il 18/11/14

Brinda Antipori
è autografa

m. C. L. d. p.

RAINO

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

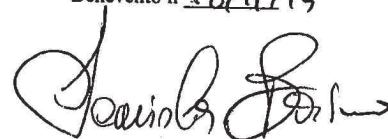
CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca


rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio - sede di Roma - sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/15



è autografo
di 

BAUNGSAL

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONF.SAL.

Benevento il 18/11/15

Carbone Eugenio

*è stato
avv. Eugenio Carbone*

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f.
VRLKSC70H41A783V, con studio
in Benevento alla via Cap. Luca
Mazzella 24, nel giudizio di appello
promosso avverso l'ordinanza
cautelare del Tar del Lazio – sede di
Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015,
conferendo agli stessi ogni più
ampio potere e facoltà di legge, ivi
compresa quella di sottoscrivere il
presente appello, di predisporre e
sottoscrivere ulteriori scritti
difensivi dando sin da ora per rato e
valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati
personali ex L. 675/96. Eleggo
domicilio con loro in Roma alla via
del Collegio Romano n. 27 c/o
stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/15

Mare Carbone
è autentica
avv. Cap. Mazzella

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Li

Eugenio Carboni e

CARBONE69RD1A783M eugenio.ca

rbone@avvocato.it

Kalixeta Verlingieri e

VRI KSC70H11A783M con studio

in Benevento alla via Cap Luca

Mazzella 24, nel giudizio di appello

promosso avverso Fortunata

cantelare del Tar del Lazio - sede di

Roma - sez. 3 bis n. 4602/2015

conferendo agli stessi ogni

ampio potere e facoltà di legge ivi

compresa quella di sottoscrivere il

presente appello, di predisporre e

sottoscrivere ulteriori scritti

difensivi dando sin da ora per ratto e

valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati

personali ex L. 675/96. Il luogo

domenico con loro in Roma alla via

del Collegio Romano n. 27 c/o

stanza sindacale CONFS IL

Benevento il 18/11/15

Massimo Verlingieri

è autografo

avv. Eugenio Carboni

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/15

Peris Lullo
è inteso
su [firma]

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFSAL.

Benevento il 18/11/15

Benevento

è nobile

ar. Per. Ch.

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/14

Benvenuto delle Volpe
e uile
an. Cipe Ch

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/15

Giustina Di Morolo
è autografa

an. (glu) (lu)

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Kattüscia Verlingieri c. f.

VRLKSC70H41A783V, con studio

in Benevento alla via Cap. Luca

Mazzella 24, nel giudizio di appello

promosso avverso l'ordinanza

cautelare del Tar del Lazio - sede di

Roma - sez. 3 bis n. 4602/2015,

conferendo agli stessi ogni più

ampio potere e facoltà di legge, ivi

compresa quella di sottoscrivere il

presente appello, di predisporre e

sottoscrivere ulteriori scritti

difensivi dando sin da ora per rato e

valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati

personali ex L. 675/96. Eleggo

domicilio con loro in Roma alla via

del Collegio Romano n. 27 c/o

stanza sindacale CONFSAL.

Benevento il 18/11/17

[Handwritten signature]

è in Vale

[Handwritten signature]

DI VINCENZO

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f.

VRLKSC70H41A783V, con studio

in Benevento alla via Cap. Luca

Mazzella 24, nel giudizio di appello

promosso avverso l'ordinanza

cautelare del Tar del Lazio - sede di

Roma - sez. 3 bis n. 4602/2015,

conferendo agli stessi ogni più

ampio potere e facoltà di legge, ivi

compresa quella di sottoscrivere il

presente appello, di predisporre e

sottoscrivere ulteriori scritti

difensivi dando sin da ora per rato e

valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati

personali ex L. 675/96. Eleggo

domicilio con loro in Roma alla via

del Collegio Romano n. 27 c/o

stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/15

Rachael R. Timmons

è sottoscritta

da [firma]

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f.

VRLKSC70H41A783V, con studio

in Benevento alla via Cap. Luca

Mazzella 24, nel giudizio di appello

promosso avverso l'ordinanza

cautelare del Tar del Lazio – sede di

Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015,

conferendo agli stessi ogni più

ampio potere e facoltà di legge, ivi

compresa quella di sottoscrivere il

presente appello, di predisporre e

sottoscrivere ulteriori scritti

difensivi dando sin da ora per rato e

valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati

personali ex L. 675/96. Eleggo

domicilio con loro in Roma alla via

del Collegio Romano n. 27 c/o

stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/15

Monterone Eusebio
Eusebio
Monterone

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 16/11/15

Almundo Di Lorenzo

*è nota
a. g. la*

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f.

VRLKSC70H41A783V, con studio

in Benevento alla via Cap. Luca

Mazzella 24, nel giudizio di appello

promosso avverso l'ordinanza

cautelare del Tar del Lazio - sede di

Roma - sez. 3 bis n. 4602/2015,

conferendo agli stessi ogni più

ampio potere e facoltà di legge, ivi

compresa quella di sottoscrivere il

presente appello, di predisporre e

sottoscrivere ulteriori scritti

difensivi dando sin da ora per rato e

valido il loro operato,

Li autorizzo al trattamento dei dati

personali ex L. 675/96. Eleggo

domicilio con loro in Roma alla via

del Collegio Romano n. 27 c/o

stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/11

Katiuscia Verlingieri
Eugenio Carbone
avv. Cap. Luca

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/15

Concetta Floro

è autografa

avv. Carlo A.

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f.

VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/2015

Morileus Greco
Carbone

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFSAL.

Benevento il 18/11/15


Eugenio Carbone


PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFSAL.

Benevento il 18/11/18

Antonella Verlingieri
avv. Carbone

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/15

Stefano Uonino
è autorizzato
a. Cap. Al

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.carbone@avvocato.it e

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 08/11/15

Mario Giuseppe Morandino
è nato

an. [signature]

A MOLLE
F. CARBONE

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f. CRBGNE69R01A783M, eugenio.carbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con

studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di

appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del

Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi

ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di

sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori

scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo

domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o

stanza sindacale CONFSAL.

Benevento il 18/12/15

Eugenio Molle

è anche

in Carbone

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/14

Aune Monaco
i mter
m G. Ch

Ottaviano

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f.

VRLKSC70H41A783V, con studio

in Benevento alla via Cap. Luca

Mazzella 24, nel giudizio di appello

promosso avverso l'ordinanza

cautelare del Tar del Lazio – sede di

Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015,

conferendo agli stessi ogni più

ampio potere e facoltà di legge, ivi

compresa quella di sottoscrivere il

presente appello, di predisporre e

sottoscrivere ulteriori scritti

difensivi dando sin da ora per rato e

valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati

personali ex L. 675/96. Eleggo

domicilio con loro in Roma alla via

del Collegio Romano n. 27 c/o

stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/16

Ottaviano Verlingieri

Carbone

Carbone

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f.

VRLKSC70H41A783V, con studio

in Benevento alla via Cap. Luca

Mazzella 24, nel giudizio di appello

promosso avverso l'ordinanza

cautelare del Tar del Lazio - sede di

Roma - sez. 3 bis n. 4602/2015,

conferendo agli stessi ogni più

ampio potere e facoltà di legge, ivi

compresa quella di sottoscrivere il

presente appello, di predisporre e

sottoscrivere ulteriori scritti

difensivi dando sin da ora per rato e

valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati

personali ex L. 675/96. Eleggo

domicilio con loro in Roma alla via

del Collegio Romano n. 27 c/o

stanza sindacale CONFSAL.

Benevento il 16/11/15

Relatore

è

an. Q. Q.

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti
difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.i

rbone@avvocato.it

Katiuscia Verlingieri c.
VRLKSC70H41A783V, con stu
in Benevento alla via Cap. Li
Mazzella 24, nel giudizio di appe
promosso avverso l'ordinai
cautelare del Tar del Lazio - sede
Roma - sez. 3 bis n. 4602/20
conferendo agli stessi ogni
ampio potere e facoltà di legge,
compresa quella di sottoscrivere
presente appello, di predisporre
sottoscrivere ulteriori scr
difensivi dando sin da ora per ratu
valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei d
personali ex L. 675/96. Eleg
domicilio con loro in Roma alla v
del Collegio Romano n. 27 c
stanza sindacale CONFSAL.

Benevento il 18/11/14

Pierluigi

E. Carbone

Carbone

SEACH

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

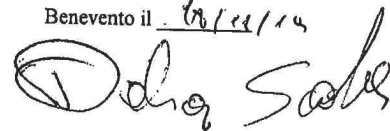
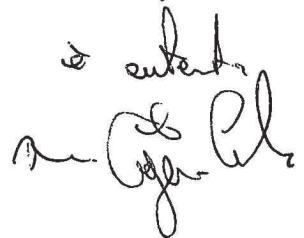
rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f.

VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio - sede di Roma - sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFSAL.

Benevento il 16/11/14


e


SINISTRI

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

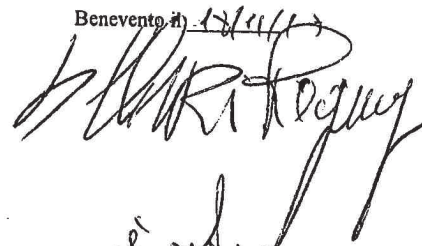

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f.

VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFSAL.

Benevento, 18/11/15


e inf.


PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Tì

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, con studio in Benevento alla via Cap. Luca Mazzella 24, nel giudizio di appello promosso avverso l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio – sede di Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015, conferendo agli stessi ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente appello, di predisporre e sottoscrivere ulteriori scritti difensivi dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Eleggo domicilio con loro in Roma alla via del Collegio Romano n. 27 c/o stanza sindacale CONFSAL.

Benevento il 18/11/2015

Luca Verlingieri
e
Carlo

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.carbone@avvocato.it e

carbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f.

VRLKSC70H41A783V, con studio

in Benevento alla via Cap. Luca

Mazzella 24, nel giudizio di appello

promosso avverso l'ordinanza

cautelare del Tar del Lazio – sede di

Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015,

conferendo agli stessi ogni più

ampio potere e facoltà di legge, ivi

compresa quella di sottoscrivere il

presente appello, di predisporre e

sottoscrivere ulteriori scritti

difensivi dando sin da ora per rato e

valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati

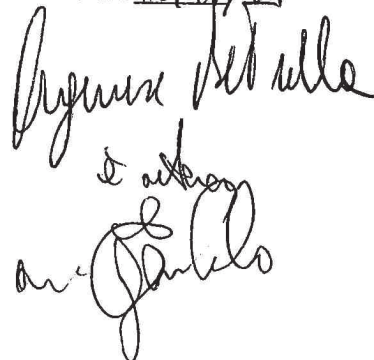
personali ex L. 675/96. Eleggo

domicilio con loro in Roma alla via

del Collegio Romano n. 27 c/o

stanza sindacale CONFSAL.

Benevento il 18/11/15


Eugenio Carbone
avv. Paolo

PROCURA SPECIALE

Nominiamo nostri rappresentanti e difensori gli avv. Ti

Eugenio Carbone c. f.

CRBGNE69R01A783M, eugenio.ca

rbone@avvocato.it e

Katiuscia Verlingieri c. f.

VRLKSC70H41A783V, con studio

in Benevento alla via Cap. Luca

Mazzella 24, nel giudizio di appello

promosso avverso l'ordinanza

cautelare del Tar del Lazio – sede di

Roma – sez. 3 bis n. 4602/2015,

conferendo agli stessi ogni più

ampio potere e facoltà di legge, ivi

compresa quella di sottoscrivere il

presente appello, di predisporre e

sottoscrivere ulteriori scritti

difensivi dando sin da ora per rato e

valido il loro operato.

Li autorizzo al trattamento dei dati

personali ex L. 675/96. Eleggo

domicilio con loro in Roma alla via

del Collegio Romano n. 27 c/o

stanza sindacale CONFISAL.

Benevento il 18/11/15

Immunizza Paolo

il attore

a. [signature]

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Eugenio Carbone, con studio in Benevento al Viale Mellusi n. 59, difensore dei ricorrenti, munito di procura alle liti ex art. 83 c.p.c., autorizzato ad eseguire le notifiche ex L. 21.01.94 n. 53, giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento del 02.05.2007, munito del registro cronologico dell'08.05.2007 debitamente numerato e vidimato, ho notificato, ai sensi e per gli effetti della L. 53/94, copia del su esteso atto a mezzo Ufficio Postale, con piego racc. a/r, a:

MIUR, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla via dei Portoghesi 12, , mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Benevento – Agenzia BN 09/001, racc. n. 76713813036-2 oggi

Cron. N° 713

Avv. Eugenio Carbone



N. Raccomandata

76713813036-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX WB1515) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA - per Reg. app. p. t. c. l. o AVVOCAT. GEN. STATO DI ROMA-12		N° CIV. RM PROV.
	VIA / PIAZZA 00186 C.A.P.	VIA DEI PORTOGHESI ROMA COMUNE	
MITTENTE	Avv. EUGENIO CARBONE VIALE MELLUSI		N° CIV. BN PROV.
	VIA / PIAZZA 82100 C.A.P.	BENEVENTO COMUNE	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 09001

Sez. 02

Operaz. 294

Causale: AG

30/11/2015 13:24

Peso gr.: 185

Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40

Serv. Agg.: AR

Cod. (accettazione manuale) 766249692061

TASSE

Esito della Spedizione

Gentile cliente,

riportiamo di seguito i dati relativi alla spedizione di ATTI GIUDIZIARI 767138130362:

La spedizione è stata consegnata in data 02/12/15 .

Data e ora	Stato lavorazione	Luogo
30-11-2015 13:24:17	Avvio della spedizione	BENEVENTO BN
30-11-2015 19:21:49	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	NAPOLI NA
02-12-2015 05:58:30	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	RM
02-12-2015 15:50:33	In consegna	RM
02-12-2015 16:27:55	Consegnata	RM

Grazie per aver scelto Poste Italiane e i nostri servizi.

Distinti Saluti
Poste Italiane